

R.G. 2062/2024



TRIBUNALE DI PISTOIA

Udienza del 30 settembre 2025

Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:

- per parte opponente *Parte_1* l'avv. PARISSIS MAXIMILIANO con la parte personalmente;

- per parte opposta *Parte_2*

l'avv. CALISTRI ALFREDO;

- per la parte terza chiamata *Controparte_1* l'avv. CAMILLA GARGINI in sostituzione dell'avv. BECHI CLAUDIO.

Il G.U., visto l'art. 281 *sexies* c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.

Il procuratore di parte opponente conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 05/09/2025.

Il procuratore di parte opposta conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 02/09/2025.

L'avv. Bechi conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 09/09/2025.

I procuratori delle parti rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo.

Il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Uscito dalla camera di consiglio, il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PISTOIA

Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 2062/2024 del R.G.A.C., pendente tra

Parte_1 (C.F. *C.F._1*) rappresentata e difesa dall'avv. Maximiliano Parissis del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pistoia, Via della Costituzione n. 7, giusta procura in atti;

- parte opponente -

e

Controparte_2 (P.IVA *P.IVA_1*), in persona del liquidatore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Calistri del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montecatini Terme, Via Manin n. 32, giusta procura in atti;

- parte opposta -

con la chiamata in causa di

Controparte_3 (C.F. *P.IVA_2*; P.IVA *P.IVA_3*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Bechi del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pistoia, Vicolo Malconsiglio n. 4, giusta procura in atti;

- parte terza chiamata -

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 742/2024 pubblicato in data 17/09/2024.

* * *

Conclusioni di parte opponente:

- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 05/09/2025:

“Si conclude, pertanto, affinché il Tribunale adito voglia proseguire con l’istruttoria della causa”.

Conclusioni di parte opposta:

- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 02/09/2025:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previo accertamento dei fatti di causa

In via preliminare ed in rito

1- Dichiarare ed accertare la competenza arbitrale relativamente alle domande di pagamento delle somme a titolo di attività professionale svolta dalla opposta in favore dell’opponente, stante la devoluzione di tali controversie al Collegio arbitrale siccome indicata nella scrittura di conferimento dell’incarico professionale ed in ragione di ciò respingere la relativa domanda di condanna ed accertamento per non essere competente il Tribunale di Pistoia, con vittoria di spese ed onorari distratti a favore del procuratore antistatario per la cui liquidazione ci si rimette al Tribunale.

2- Concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ex art 648 cpc non essendo fondata l’opposizione né su prova scritta, né di pronta soluzione.

In via istruttoria: omissis

Nel merito

In tesi respingere tutte domande dell’opponente perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni espresse in atti ed in conseguenza di ciò confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;

In ipotesi accertare e dichiarare che la Sig.ra Parte_1 è tenuta al pagamento in favore di Parte_2 dell’importo di E. 85.904,50 o della diversa somma maggiore e/o minore che risulterà essere di giustizia ed accertata in corso

di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria, in conseguenza di ciò condannare la Pt_1 l pagamento della detta somma a favore della comparente;
In ipotesi subordinata nel denegato caso fossero riconosciute le ragioni della Sig.ra Pt_1 condannare la CP_4 a manlevare indenne la comparente a termini di polizza.
In ogni caso vittoria di spese e competenze di causa per la cui liquidazione ci si rimette al Tribunale”.

Conclusioni di parte terza chiamata Controparte_3

- come in nota memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 09/09/2025:
“affinché l’Ill.mo Tribunale Voglia dichiarare inammissibile o improponibile la domanda riconvenzionale avanzata da Parte_1 avente ad oggetto il credito professionale vantato nei confronti di B&G; nel merito, conclude, in tesi, per il rigetto delle domande proposte da Parte_1 nei confronti della Controparte_2
[...]; in ipotesi, in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte da Parte_1, per il rigetto della domanda di rilevazione proposta da [...] Controparte_2 nei confronti di Unipol s.p.a., stante l’inoperatività della garanzia assicurativa invocata e comunque perché sono prescritti i diritti derivati dal contratto di assicurazione. Con vittoria di spese e di onorari.”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 633 c.p.c. la società Parte_2 chiedeva a questo Tribunale, a carico della sig.ra Parte_1 ingiunzione di pagamento della somma di € 85.904,50 oltre interessi e spese di procedura, quale credito per lavori edilizi e di efficientamento energetico risultante dalle fatture n. 84/2023, n. 133/2023, n. 167/2023, n. 12/2024 versate in atti.

In accoglimento del predetto ricorso, veniva emesso nei confronti di Parte_1 il decreto ingiuntivo in questa sede impugnato, con liquidazione di spese della procedura in €

2.242,00 per compensi professionali, € 406,50 per anticipazioni, oltre a spese generali e accessori come per legge.

Contro questo decreto ha proposto opposizione la sig.ra *Parte_1* contestando, innanzitutto, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, stante la mancata indicazione nel contratto di appalto dei lavori da eseguire e dei relativi prezzi, in ogni caso dando atto di aver già corrisposto quanto dovuto per le opere realizzate mediante versamento dell'importo di € 110.000,00-; parte opponente ha altresì contestato l'esecuzione dei lavori indicati nelle fatture azionate, le quali sarebbero errate sia con riferimento all'*an* che al *quantum debeatur*, evidenziando, altresì, l'incongruenza tra l'importo ingiunto (pari ad € 85.904,50) e la somma degli importi portati dalle singole fatture depositate nel procedimento monitorio (pari ad € 82.904,50); infine, ha dedotto la cattiva esecuzione dei lavori da parte della società opposta, lamentando la sussistenza di danni.

Parte opponente ha, dunque, formulato domanda riconvenzionale di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale – quantificato nell'importo di € 85.557,67 – oltre che domanda di condanna della società opposta al pagamento dell'importo di € 95.504,00 quale compenso alla stessa spettante per le prestazioni professionali rese in favore della società *Controparte_2* rilevando al riguardo la pendenza di procedura arbitrale; dunque, ha insistito per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31/12/2024 si è costituita in giudizio la società *Controparte_2*, contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto ed argomentato anche con riferimento alle domande riconvenzionali svolte da parte opponente, in particolare contestando la sussistenza dei difetti lamentati da controparte e rilevando come, con riferimento alla domanda di pagamento del compenso, sia tutt'ora pendente procedimento arbitrale promosso dalla stessa sig.ra *Pt_1* in forza di clausola compromissoria contenuta nel contratto di affidamento incarico; ha insistito, dunque, per il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, previa concessione della

provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e previa autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa.

Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11/03/2025 si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa *Controparte_3*

[...] aderendo a tutte le deduzioni, eccezioni ed istanze spiegate dalla società opposta anche in merito alla quantificazione dei danni effettuata dall'opponente; con riferimento alla domanda di manleva, la terza chiamata ha eccepito la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione con riferimento ai vizi e difetti delle opere edilizie eseguite dall'assicurata e oggetto di accordo transattivo, stante il decorso del termine di due anni dalla richiesta di risarcimento avanzata dalla sig.ra *Pt_1* in ogni caso, ha poi eccepito la inoperatività della garanzia assicurativa, non essendo in essa ricompresi i danni imputabili ad una eventuale responsabilità contrattuale della società assicurata; ha concluso, quindi, per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, la causa è stata, innanzitutto, istruita documentalmente; dunque, ritenuta la necessità di pronunciarsi preliminarmente sulla domanda di pagamento dei compensi professionali, oltre che sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata in via riconvenzionale da parte opponente, il Giudice ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la pronuncia di sentenza non definitiva ex art. 281 *sexies* c.p.c.-.

Nel merito

1. L'eccezione di incompetenza del Tribunale adito sollevata da parte opposta è fondata.

Parte_1 ha avanzato in via riconvenzionale domanda di condanna della società *Parte_2* al pagamento dell'importo di € 88.000,00 quale credito maturato per l'espletamento di attività professionale in favore della società opposta, giusto contratto di incarico professionale denominato "*lettera di incarico per prestazioni di elaborazione dati di carattere continuativo*" (cfr. doc. 2 di parte opposta).

Il predetto contratto contiene clausola compromissoria del seguente tenore: "*Tutte le controversie relative ed in esecuzione del presente incarico saranno sottoposte alla*

decisione di un Collegio di tre arbitri liberi, nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell' CP_5 [...]

Parte_3 di Pistoia. Il collegio arbitrale giudicherà quale amichevole compositore e senza formalità di procedure ed il suo giudizio sarà inappellabile” (cfr. doc. 2 di parte opposta).

Ora, dal tenore letterale di tale clausola si evince la chiara volontà delle parti di deferire le controversie aventi la propria *causa petendi* nel contratto sopra citato – tra le quali devono essere certamente ricomprese anche quelle attinenti al pagamento dei compensi professionali – al Collegio arbitrale come sopra individuato, secondo il modello rituale previsto e disciplinato agli artt. 809 e 810 c.c.-; al Giudice ordinario, pertanto, è preclusa la cognizione in ordine all'accertamento del credito asseritamente vantato dalla sig.ra Pt_1

Non solo, entrambe le parti, nei propri scritti difensivi, hanno dato atto della contemporanea pendenza di procedimento arbitrale avente ad oggetto la medesima domanda di pagamento dei compensi proposta in questa sede, in via riconvenzionale, da parte opponente; pertanto, alcuna questione si pone con riferimento alla operatività della suddetta clausola compromissoria e alla conseguente incompetenza del Tribunale adito, stante la già incardinata procedura arbitrale da parte della stessa sig.ra Pt_1

Sul punto, si ricordi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che nel caso di arbitrato rituale – quale è quello del caso di specie - i rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria devono essere ricondotti nell'ambito delle questioni legate alla competenza (Cfr. Cass. n. 8429/2000; Cass. n. 7525/2007), tant'è che la sentenza con cui il Giudice afferma o nega la propria cognizione della lite in relazione ad una convenzione di arbitrato è impugnabile con il regolamento (necessario o facoltativo) di competenza (Cass. n. 24153/2013). In particolare, la Corte di legittimità ha statuito che “*l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice*

ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione”.

La declaratoria di incompetenza, inoltre, non è ostacolata neppure dalla preventiva instaurazione del giudizio arbitrale rispetto al presente procedimento.

Va, difatti, negata l’operatività della litispendenza nei rapporti tra arbitro e giudice in virtù del principio delle “vie parallele” – recepito dal legislatore della riforma del 2006 - in forza del quale i due procedimenti risultano reciprocamente impermeabili. L’applicabilità della litispendenza e l’operatività del principio di prevenzione statuiti dall’art. 39 c.p.c. sono, difatti, limitati ai procedimenti pendenti dinanzi a giudici parimenti muniti di competenza, con esclusione, quindi, delle ipotesi concernenti la contemporanea presenza della medesima causa davanti all’autorità giudiziaria ed a un collegio arbitrale. Tale conclusione trova il proprio fondamento nell’incipit e nell’ultimo comma dell’art. 819 *ter* c.p.c., ove si dispone, per un verso, che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice e, per altro verso, che la pendenza del processo arbitrale impedisce solo la domanda giudiziale avente ad oggetto l’invalidità o l’inefficacia della convenzione di arbitrato, facendo con ciò intendere, evidentemente, che il processo statale non sia impedito dalla litispendenza arbitrale e, in particolare, che non sia impedito instaurare di fronte all’autorità statale un processo che abbia ad oggetto quel rapporto sostanziale in riferimento al quale era stato stipulato il patto compromissorio e sul quale già pende appunto il processo arbitrale. In tale direzione, la giurisprudenza ha chiarito che nel giudizio arbitrale, e nell’ipotesi di contemporanea pendenza della stessa causa davanti al giudice ordinario, non può essere invocata la sospensione necessaria di cui all’art. 295 c.p.c., non avendo ragion d’essere la sospensione del processo in una ipotesi in cui istituzionalmente la competenza di uno dei giudici esclude quella dell’altro; in tal caso, difatti, l’eventualità che per una medesima controversia intervengano due decisioni, che potrebbero essere contrastanti, può e deve essere ovviata con l’affermazione o la negazione della competenza del giudice adito, in relazione al contenuto della clausola compromissoria, escludendo la configurabilità della litispendenza tra procedimento arbitrale e giudizio ordinario (cfr. Cass. n. 178/2008).

Tornando al caso di specie, preme osservare, infine, che a nulla rileva, in senso contrario a quanto sino ad ora statuito, la distinzione tra compensi per attività extra incarico e compensi per attività inerenti l'incarico effettuata da parte opponente al fine di incardinare la presente controversia innanzi all'adito Tribunale.

A tal proposito, difatti, si osserva, innanzitutto, che l'attività di “*elaborazione dati contabili*” indicata nella lettera di incarico professionale appare essere piuttosto ampia e generica, come tale idonea a ricomprendere nel proprio alveo molteplici attività tra loro anche molto distinte; pertanto, in assenza di ulteriori specificazioni, non è possibile delineare con esattezza quelle attività da considerarsi incluse nell'incarico conferito e quelle, viceversa, escluse e, dunque, extra-incarico; a ciò si aggiunga l'ulteriore considerazione per cui è la stessa opponente a devolvere, nell'atto di nomina del proprio arbitro (cfr. PEC di nomina arbitro di parte opponente), alla competenza arbitrale l'intera posizione creditoria asseritamente vantata nei confronti della società opposta, con ciò confermando la volontà di ricondurre le diverse attività svolte in favore dell'opposta alla medesima origine contrattuale.

Per tutto quanto sopra esposto, quindi, va dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Pistoia con riferimento alla domanda riconvenzionale avanzata da parte opposta e avente ad oggetto il pagamento dei compensi professionali, stante l'operatività della clausola compromissoria e l'effettiva pendenza di procedura arbitrale avente il medesimo oggetto.

2. Parte opponente ha formulato, altresì, domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dai vizi lamentati nell'esecuzione dei lavori edili sul proprio immobile.

Ebbene, la domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata, stante l'assoluto difetto di prova e, prima ancora, di allegazione, in ordine alla natura e alla consistenza dei danni non patrimoniali asseritamente patiti dalla sig.ra Pt_I in conseguenza dei dedotti vizi.

Spese di lite

La decisione sulle spese di lite va rimessa alla pronuncia di sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, non definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) accerta e dichiara l'incompetenza del Tribunale di Pistoia in favore del Collegio arbitrale in relazione alla domanda riconvenzionale formulata da parte opponente e avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali resi in favore della società opposta;
- b) rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente di risarcimento del danno non patrimoniale;
- c) spese al definitivo;
- d) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.

La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. e pubblicata mediante lettura in assenza delle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.

Così deciso in Pistoia, il 30 settembre 2025.

Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni